

# Polizza dei fabbricati civili

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Amissima Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Fabbricato"

Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i fabbricati destinati a civili abitazioni o ad uffici per incendio, responsabilità civile, cristalli, tutela legale, energia alternativa ed assistenza.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Il settore Incendio risarcisce i danni causati ai beni assicurati da qualsiasi evento improvviso ed accidentale non espressamente escluso come ad esempio incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
- ✓ Il settore Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro tutela del patrimonio dell'Assicurato da quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale sia nei confronti di terzi (R.C.T.) che verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
- ✓ Il settore Cristalli garantisce il risarcimento delle spese sostenute per la sostituzione di lastre a seguito di rottura dovuta a qualsiasi causa.
- ✓ Il settore Tutela Legale opera a copertura delle spese giudiziali o stragiudiziali per ottenere il risarcimento dei danni arrecati da terzi alla proprietà condominiale; per la difesa del condominio dalle pretese di Terzi; per la difesa penale dell'Amministratore per reato colposo o contravvenzione inerente la gestione del fabbricato; per tutelare i diritti del condominio in controversie aventi per oggetto l'estensione della proprietà condominiale e l'esercizio dei diritti che ne derivano, nonché in controversie con fornitori ed appaltatori riguardanti l'esecuzione di forniture o di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- ✓ Il Settore Energia Alternativa assicura i danni diretti e materiali a pannelli solari e fotovoltaici, causati da evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa.
- ✓ Il Settore Assistenza prevede l'invio di personale specializzato 24 ore su 24 in caso di interventi di emergenza. Le prestazioni, riguardano sia il Condominio che i singoli condomini, ad esempio per il Condominio, intervento di un Idraulico, Elettricista, Fabbro, Sorvegliante o per ricevere informazioni legali, fiscali o immobiliari; per i Condomini, intervento di un Idraulico, Elettricista, Fabbro, Sorvegliante, Artigiano per interventi ordinari o per ricevere informazioni legali, fiscali, immobiliari, burocratiche.



### Che cosa non è assicurato?

Per quanto riguarda le garanzie Incendio e Cristalli, sono esclusi i danni:

- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
- ✗ causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- ✗ causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni allagamenti;
- ✗ agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ da gelo;
- ✗ causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- ✗ ad affreschi e statue che abbiano valore artistico;
- ✗ agli impianti di energia alternativa anche se fissi.

Sono altresì escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Per quanto riguarda la copertura RCT/O, sono esclusi i danni:

- ✗ da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- ✗ a cose da spargimenti d'acqua;

- ✘ da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- ✘ da esercizio, da parte dell'Assicurato o di Terzi, di industrie, commerci, arti o professioni; attività personale dell'Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari;
- ✘ da furto;
- ✘ alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- ✘ derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- ✘ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ✘ legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l'utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.

Per quanto riguarda la copertura Energia Alternativa, sono esclusi:

- ✘ da ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- ✘ da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✘ da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- ✘ causati con dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ✘ da inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- ✘ per ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- ✘ da qualsiasi tipo di danno indiretto;
- ✘ da mancata produzione e/o fornitura di energia in genere a qualsivoglia titolo;
- ✘ per difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio dell'impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a

conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;

- ✘ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;
- ✘ da guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell'impianto;
- ✘ da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- ✘ da montaggio, smontaggio e manutenzione dell'impianto;
- ✘ da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- ✘ da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ✘ da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell'impianto;
- ✘ da difetti di rendimento;
- ✘ a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- ✘ da lavori di scavo, sminamento, bonifica, serramento, livellamento;
- ✘ da franamento, smottamento, assestamento del terreno;
- ✘ da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- ✘ da maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- ✘ da impiego di esplosivi in genere;
- ✘ da umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- ✘ da eruzione vulcanica maremoto, terremoto, inondazioni, alluvioni allagamenti;
- ✘ da sovraccarico da neve;
- ✘ a tubazioni e cavi interrati.

Per quanto riguarda la copertura Assistenza, sono esclusi:

- ✘ guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✘ scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti

popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

- ✗ dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- ✗ abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.



### Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono previsti i seguenti limiti; non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

! quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

! le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi;

! inoltre, le prestazioni di Assistenza possono essere prestate fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza.



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino.



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



### Quando e come devo pagare?

Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte.

Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro). Alla scadenza annua potranno essere previsti adeguamenti legati all'età del fabbricato assicurato. Nel caso in cui tu non voglia accettare, devi comunicarlo entro 30 giorni dalla scadenza altrimenti il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento e si rinnova automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo [disdette@pec.amissima.it](mailto:disdette@pec.amissima.it) almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c.. Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



### Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza inviando una raccomandata A/R alla Compagnia o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo [disdette@pec.amissima.it](mailto:disdette@pec.amissima.it) almeno trenta giorni prima della scadenza.